

Oggetto: SPECIFICHE SULL'ITER DI ACQUISIZIONE DEL 'SENTITO' NELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE.

PREMESSA

A. PRESUPPOSTI NORMATIVI

L'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, comma 7, dispone che *“La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata **sentito** l'ente di gestione dell'area stessa”*.

A seguito di intesa sancita nel novembre 2019 tra Governo, Regioni e Province autonome sono state adottate le Linee Guida nazionali per la valutazione di incidenza, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2019 n. 303, quale strumento di indirizzo per l'attuazione a livello nazionale di quanto disposto dall'art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat; tali Linee Guida nazionali, così come recepite dalla DGR n. 65/2022, prevedono ai fini del rilascio del parere VINCA l'acquisizione del **'sentito'** dell'Ente Gestore del Sito Natura 2000 (ove non coincidente con la stessa Autorità VINCA).

Sono soggetti gestori

- **Enti Parco Nazionali e delle Aree Marine Protette**
- **Enti Parchi regionali**
- **Soggetti gestori di Riserve Naturali Regionali**

Con il **“sentito”** l'Ente gestore manifesta un indirizzo sulla realizzazione della proposta, in coerenza con gli obiettivi e con le misure di conservazione sito-specifiche, nonché fornisce elementi conoscitivi ritenuti utili ai fini della valutazione di incidenza condotta dall'Autorità competente

B. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Autorità VInCA competente deve richiedere il **“sentito”** dell'ente gestore:

- nel caso di interventi ricadenti **totalmente o parzialmente** in aree protette, istituite ai sensi della L. n. 394/1991 e smi e della L.R. n. 22 del 24 maggio 2023 e smi, sia in caso di screening Vinca che in caso di Vinca Appropriata;
- nel caso di interventi che, pur svolgendosi all'esterno delle aree protette, a seguito della valutazione preliminare (*screening*), potrebbero avere impatti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nei siti della Rete Natura 2000, tali da richiedere una VInCA completa (VInCA appropriata).

C. MOTIVAZIONI

E' ricorrente l'ipotesi in cui le autorità competenti al rilascio del **“sentito”** di cui al punto precedente non provvedano nei termini di cui alla richiesta dell'autorità VInCA o, in molti casi, rimangono totalmente inerti e ciò determina la sospensione (anche sine die) del procedimento di rilascio del parere VINCA, con conseguente esposizione del Dipartimento a responsabilità, sia di tipo disciplinare che amministrativo – contabile.

Con il presente *“Allegato B”* sono disciplinati gli adempimenti da porre in essere al fine di assicurare il perfezionamento delle procedure di valutazione di incidenza, evitando rallentamenti delle stesse dovute alla mancata acquisizione del **'sentito'** e al contempo assicurare la conformità dell'azione amministrativa ai principi di *“non aggravamento del procedimento”* e agli altri principi generali di *“economicità, efficacia ed efficienza”*.

§§§§§§§§

ART. 1
(soggetti destinatari)

1. Le Autorità VInCA e gli enti responsabili del rilascio del **sentito**, in attuazione di quanto previsto dalle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza, sono chiamate ad esprimersi sulla base delle modalità prescritte nel presente documento.

ART. 2
(presupposti)

1. Il sentito all'Ente gestore è richiesto:
 - a) Nel caso di interventi ricadenti **totalmente o parzialmente** in aree protette, istituite ai sensi della L. n. 394/1991 e smi e della L.R. n. 10/2013 e smi, sia in caso di screening Vinca che in caso di Vinca Appropriata;
 - b) Qualora, a seguito della valutazione preliminare (screening) gli interventi, pur svolgendosi all'esterno delle aree protette, sono sottoposti a VInCA completa (VInCA appropriata), in quanto ritenuti potenzialmente idonei a produrre impatti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nei siti della Rete Natura 2000.

ART. 3
(termine conclusione procedimento)

1. Il procedimento amministrativo della VInCA ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i., art. 5, comma 6, si conclude - sia in caso di screening Vinca che in caso di Vinca Appropriata - **entro il termine di 60 giorni**, dalla ricezione della documentazione necessaria.
2. Tale termine può essere interrotto, **per un periodo massimo di 30 giorni**, ai fini della trasmissione delle integrazioni; decorso il suddetto termine senza che siano trasmesse le integrazioni l'istanza è archiviata;
3. La richiesta di integrazioni rivolta al proponente va comunicata anche all'Ente gestore contestualmente alla richiesta del sentito, di cui al successivo articolo.

ART. 4
(acquisizione del "sentito")

1. Le Autorità responsabili del rilascio del sentito devono esprimersi **nel termine massimo di giorni 30 dalla richiesta**, salvo eventuale proroga di ulteriori 15 giorni ove domandata dalle suddette Autorità, ai sensi del combinato disposto co. art. 17 e co. 4 art. 16 della L. 241/90;
2. Ove la predetta valutazione non venga resa nei termini sopra stabiliti o, comunque, nei termini previsti per la conclusione del procedimento, l'Autorità Competente adotterà il provvedimento di VInCA, **ritenendo il "sentito" acquisito ai sensi dell'art. 17 bis co. 3 della L. 241/90.**

ART. 5
(disposizioni transitorie)

1. Le presenti disposizioni trovano applicazione dalla data di assunzione del decreto di relativa approvazione ed adozione e sono considerate prevalenti rispetto a eventuali disposizioni contrarie.